

REGOLAMENTO per l'assegnazione di affari di mediazione dell'Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell'A.N.P.A.R.

Il presente regolamento disciplina i criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione, in conformità a quanto previsto dal decreto del ministero di Giustizia n. 145 in vigore dal 26 agosto 2011.



ALLEGATO “B”

Regolamento per l’assegnazione degli affari di mediazione dell’Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R.

Art. 1 Il presente regolamento disciplina i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero di Giustizia n. 145 in vigore dal 26 agosto 2011. Le designazioni sono di regola conferite tramite procedure di comparazione di curriculum professionali dei mediatori esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

Il regolamento tiene conto dei seguenti presupposti per l’assegnazione degli affari di mediazione che è fatta dal rappresentante legale dell’organismo secondo i seguenti principi inderogabili:

1. criteri predeterminati: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i designa esperti di particolare e comprovata specializzazione in conformità di quanto previsto dall’art. 7, lett. e), del D. M. 180/2010 e s.m. di mediatore/i esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente e con la volontà delle parti in lite che sono sempre libere, d’accordo tra di loro, alla scelta del mediatore.
2. la specifica competenza professionale: l’organismo designa il mediatore/i tenendo conto:
 - della specifica competenza acquisita specificatamente nelle varie procedure conciliative da quei mediatori iscritti all’organismo prima del 26 agosto 2011;
 - di attestati formativi e/o integrativi e/o di aggiornamenti e/o di perfezionamento e specializzazione, sia in tema di mediazione civile che di sistemi di A.D.R. in generale (Alternative Dispute Resolution) anche distinti per singole materie, rilasciati da enti pubblici e privati, università e scuole di formazione riconosciuti, italiani o stranieri, che attestino specifiche competenze professionali oltre a quelle già posseduta di mediatore professionale, fermo restando comunque l’obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa con altri iscritti;
 - di mediatore/i esperto/i di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l’oggetto della prestazione

d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente.

3. la tipologia di laurea universitaria posseduta: l'organismo nella designazione del/i mediatore/i tiene conto anche di:

- certificati di laurea conseguiti per diverse discipline,
- master di qualsiasi livello,
- corsi di formazione interdisciplinari,
- ricercatori,
- stagisti,
- docenti universitari italiani e stranieri,
- cultori in discipline universitarie.

Art. 2 - L'assegnazione di incarichi individuali o collettivi del/i mediatore/i, avviene o con la stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

La competenza all'affidamento degli incarichi è a cura della segreteria dell'organismo su atto autorizzativo del rappresentante legale dell'organismo.

Alla selezione del/i mediatore/i, da sottoporre al responsabile dell'organismo, provvede l'ufficio di segreteria dell'organismo valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

Il responsabile dell'organismo può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive e comunque sempre nel rispetto dei criteri inderogabili sopra descritti.

Art. 3 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 27 agosto 2011